

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2012	Numero: 23630	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: pena sospesa				
Quantum: mesi sei di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: Sentenza Tribunale di Cosenza riconosciute le circostanze attenuanti generiche condanna per il delitto di cui al capo a) alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione e per le contravvenzioni di cui ai capi b), c), d) ed e), unificate con il vincolo della continuazione a quella di mesi cinque di arresto ed €1.500,00 di ammenda oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.				
2°Grado: Senteza Corte di Appello di Catanzaro del 2 maggio 2011 n.1883, di conferma del primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Impiegato nei lavori di costruzione di un muro di contenimento veniva travolto dal terreno sovrastante lo sbancamento.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>La sentenza impugnata, sullo specifico punto della sicurezza sui cantieri in cui si avvicendino più imprese esecutrici, si è posta in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove ha affermato che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali" (Cass. pen. Sez. 4^a, n. 42477 del 16.7.2009, Rv. 245786) nonché, quanto all'eventuale presenza di altri responsabili per la sicurezza, che "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza dell'impresa, hanno l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori da eseguirsi all'interno dell'azienda adotta in favore dei lavoratori alle</p>

sue dipendenze, e pertanto assumono nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare" (Cass. pen. Sez. 4[^], n. 19752 del 19.3.2009, Rv. 243642). Sicché sia dalla condotta del committente-appaltante sia dalla presenza di altre ditte sul cantiere, non è derivato alcun esonero di responsabilità dell'imputato, unico datore di lavoro del lavoratore deceduto.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla senza rinvio limitatamente ai capi b), c), d), e) di imputazione per essere i reati medesimi estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi cinque di arresto ed €1500,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.	

Note

Inoltre, il coordinatore per la progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le co

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.